



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 03.04.2006, n. 152)

SOC. ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.p.A.
(cementeria di SAMATZAI)

Determinazione Dirigenziale n. 24 del 14/02/2012

QUADRO PRESCRITTIVO

(revisione 1.0)

Il Responsabile della Istruttoria

(Istr. Dir. F. Balestrino)

Il Responsabile Unico del procedimento

(Funz. Ing. M. A. Barbas)






PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Unità Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

Le norme cogenti, nonché le esistenti autorizzazioni di settore riferite al complesso IPPC in esame, seppur sostituite dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, costituiscono comunque riferimento tecnico per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente Quadro Prescrittivo.

COMBUSTIBILI

- C.1) nell'ambito del complesso IPPC è consentito l'utilizzo esclusivo dei combustibili individuati ai sensi della **Parte V, Titolo III** del **D.Lgs. 152/06 smi**;
- C.2) le caratteristiche merceologiche e le modalità di utilizzo dei combustibili impiegati nel complesso IPPC dovranno essere conformi alla disciplina prevista all'**allegato X, Titolo III**, della **parte V** del **D.Lgs. 152/06 smi**;
- C.3) l'utilizzo del **pet-coke** è consentito nel rispetto di quanto previsto all'allegato X parte I sezione I paragrafo 2. lettera e) con le caratteristiche indicate nella parte II sezione 2 paragrafo 1 riga 7 (*materie volatili inferiori o uguali al 12% e in contenuto di zolfo inferiore o uguale al 3%*); nonché nell'osservanza delle disposizioni indicate all'allegato X parte I sezioni I paragrafo 5. lettera d) con le caratteristiche indicate nella parte II sezione 2 paragrafo 1 riga 8 (*materie volatili inferiori o uguali al 14% e in contenuto di zolfo inferiore o uguale al 6%*) e a condizione che durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto.
- C.4) l'approvvigionamento del **pet-coke** deve avvenire esclusivamente mediante automezzi dotati di idonea copertura del cassone di carico;
- C.5) eventuali riversamenti di **pet-coke**, derivanti da operazioni di movimentazione, devono essere prontamente aspirati e recuperati mediante reinserimento nel ciclo produttivo;
- C.6) le operazioni di movimentazione e lavorazione del **pet-coke** devono essere eseguite in apparati che garantiscano il contenimento delle polveri originatesi da tali operazioni;
- C.7) gli apparati di comminuzione e convogliamento del **pet-coke** devono essere muniti di sistema di filtraggio mediante filtri a maniche;
- C.9) ogni partita di **pet-coke** approvvigionata al complesso IPPC dovrà essere oggetto di apposita caratterizzazione chimico-fisica idonea ad accertare il possesso dei requisiti previsti alla prescrizione codificata al punto **C.3)**; i relativi bollettini d'analisi dovranno essere sistematicamente inviati all'ARPAS ed alla Amministrazione Provinciale;



RIFIUTI

ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI

Le operazioni di accettazione e conferimento allo stabilimento, dei rifiuti prodotti da terzi e destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5), dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

AC.1) Caratterizzazione preliminare del rifiuto

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza.

AC.2) Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento su modello standardizzato predisposto dal gestore;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione analisi completa del rifiuto;

(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza.)

AC.3) Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico;

AC.4) Accertamento analitico prima dello scarico

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico *(o della partita omogenea)* da parte del tecnico responsabile;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

AC.5) Congedo automezzo

- sistemazione dell'automezzo sulla pesa;
- annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.



AC.6) Mancata accettazione

eventuali rifiuti **non conformi** dovranno essere **respinti** con contestuale **comunicazione** agli organi di controllo preposti (Provincia, ARPAS, NOE) della mancata accettazione per non conformità, con indicazione delle difformità riscontrate.

RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI

(R13/R5 all. C al D.Lgs. 152/06 smi)

R13/R5.1) alle operazioni di messa in riserva (R13) recupero (R5) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti non pericolosi di seguito individuati in ragione delle quantità istantanee ed annuali indicate:

codice attività DM 05.02.98 smi (come modificati dalla Dir. Min. Amb. 09.04.02)	CER	operazioni di recupero	quantità massima istantanea autorizzata alle operazioni R13		quantità max. annuale autorizzata (t./a.)
			Tonn.	Mc.	
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 160117, 150104, 170405, 190102, 190118, 200140	R13	200	40	2000
7.28: supporti inerti di catalizzatori	160803, 160804	R13/R5	28	30	2000
7.8: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura;	161106, 161102, 161104	R13/R5	150	100	1000
13.10: biscotti fluoritici	060314	R13/R5	430	360	4800
12.13: fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione [...];	190802, 190902, 190903		200	180	20000
13.3 ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR;	190112		220	180	12000
13.6 gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	061101, 100105, 100107, 101210	R13/R5	2500	1100	15000
13.1 ceneri dalla combustione di carbone e lignite [...]	100101, 100102, 100103	R13/R5	1000	1700	70000

R13/R5.2) nelle more della piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06; il medesimo dovrà essere tenuto, anche mediante utilizzo di strumenti informatici, con le modalità previste dal DM 01.04.1998 n. 148;

R13/R5.3) i rifiuti prodotti da terzi destinati all'attività di messa in riserva (R13) devono essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti in proprio originati dall'espletamento del ciclo di produzione (es. scarti di produzione, prodotti fuori specifica, ecc.) destinati alle operazioni di deposito temporaneo ed allo smaltimento o ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri impianti;

- R13/R5.4)** il settore di messa in riserva (R13) deve essere contrassegnato da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice CER ed il codice d'attività del D.M. 05.02.1998 nell'ambito del quale i rifiuti medesimi risultano compresi;
- R13/R5.5)** lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero
- R13/R5.6)** devono essere adottate tutte le cautele gestionali per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri e di aerosol.
- R13/R5.7)** la caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti prodotti da terzi e destinati alla operazioni di recupero (R13/R5) deve essere effettuata sul rifiuto tal quale secondo la procedura disciplinata all'art. 8 del DM 05.02.1998 smi;
- R13/R5.8)** per quanto non espressamente previsto dal presente quadro prescrittivo, l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dovrà essere condotta nel rispetto delle specifiche norme tecniche e con le modalità gestionali previste dal DM 05.02.1998 e successive modificazioni.

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI

(art. 183 comma 1, let. m D.Lgs. 152/06 smi)


- DT.1)** il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve essere condotto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 ed espletato in area dotata di adeguati presidi di tutela delle matrici ambientali consistenti perlomeno in idonea pavimentazione impermeabile, copertura dagli agenti atmosferici per i rifiuti pericolosi, setti di compartimentazione per tipi omogenei di rifiuti ed idonea cartellonistica informativa (*tipologia, classificazione, CER, etc.*);
- DT.2)** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- DT.3)** il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di deposito deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- DT.4)** i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- DT.5)** il deposito in fusti o cisternette deve essere effettuato su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- DT.6)** i contenitori utilizzati per le operazioni di deposito devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- DT.7)** il deposito dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- DT.8)** la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;



- DT.9) gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- DT.10) dovranno essere utilizzati bancali in buone condizioni e si dovrà procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- DT.11) con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche.

PRESCRIZIONI GENERICHE GESTIONE RIFIUTI

- R.1) è vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti fra loro o con altre sostanze, prodotti o materiali;
- R.2) nelle more della piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, deve essere assicurata la regolare compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal DM 01.04.1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
- R.3) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- R.4) i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, evitando, per quanto possibile, ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o depositi preliminari, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;
- R.5) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- R.6) l'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o **che possa disperdere fibre di amianto** nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, **ne deve comportare la rimozione**; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92;
- R.7) dovrà essere garantita l'iscrizione e la relativa interconnessione al sistema di tracciabilità "**SISTRI**" secondo le modalità previste dal DM 17.12.2009.



SUOLO

- S.1) Le aree a rischio di contaminazione devono essere pavimentate e confinate allo scopo di favorire il contenimento della contaminazione stessa e gli interventi di messa in sicurezza;
- S.2) Le procedure manutentive devono prevedere modalità di intervento atte a ridurre ogni possibile versamento di inquinanti;
- S.3) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne;
- S.4) non è ammesso, nell'ambito delle aree di pertinenza del complesso IPPC, l'utilizzo di serbatoi **interrati** o **parzialmente interrati**, sprovvisti di un sistema di contenimento secondario (es. *doppia camicia con sistema di rilevazione delle perdite*);
- S.5) i serbatoi interrati presenti nel complesso IPPC, che non posseggono le caratteristiche di cui alla prescrizione **S.4)**, dovranno essere sostituiti o adeguati entro anni 2 dalla data di approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo; nelle more dell'adeguamento di tali serbatoi, si dovrà provvedere con cadenza annuale all'espletamento di adeguate verifiche di tenuta dei medesimi;
- S.6) le tubazioni devono essere realizzate preferibilmente al di sopra del terreno; qualora ciò non sia tecnicamente fattibile o vantaggioso, le tubazioni dovranno essere interrate all'interno di idonee condotte ispezionabili;
- S.7) per le condotte interrate e non ispezionabili a vista, all'interno delle quali scorrono portate significative di potenziali inquinanti, sprovviste della camicia contenitiva (p.e. tubo e contro tubo) o di equivalenti accorgimenti realizzativi, devono essere previste verifiche dei flussi con raffronto volume in stoccaggio- portata in uscita- portata all'utenza macchina;
- S.8) con cadenza quadriennale il serbatoio **fuori terra destinato allo stoccaggio dell'olio combustibile denso (OCD)**, dovrà essere sottoposto ad apposita verifica dello spessore del tetto e del fasciame laterale per valutare la presenza di fenomeni di corrosione significativi;
- S.9) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione delle aree di deposito dei rifiuti (*depositi temporanei e messa in riserva*), effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- S.10) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- S.11) qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- S.12) il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo;



ARIA

- A.1)** per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di materie prime o rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di inumidimento dei cumuli e pulizia dei piazzali;
- A.2)** gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;
- A.3)** i condotti per le emissioni convogliate in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza; le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini; lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri; a causa di oggettive impossibilità tecnologiche e/o eccessive complicazioni tecniche, tale prescrizione **non si applica** ai punti di emissione individuati alle sigle: **E1, E7, E24, E60, E62**;
- A.4)** è vietato il convogliamento di emissioni gassose, sia pure trattate, all'interno di **spazi confinati**; le emissioni presenti nel complesso IPPC, che possiedono tale caratteristica, dovranno essere adeguate, mediante convogliamento all'esterno di tali spazi, entro 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo;
- A.5)** le caratteristiche delle emissioni convogliate originate dal complesso IPPC (*individuate nel relativo allegato A.I.A.*) dovranno essere conformi ai pertinenti valori limite determinati secondo la procedura e le prescrizioni previste all'**Allegato 1, Suballegato 2, punti 1 e 2 del DM 05.02.1998** smi concernente "determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici";
- A.6)** deve essere garantito il **monitoraggio in continuo** dei valori emissivi relativi ai seguenti punti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N° 12 (X=1.501.897,7311 Y=4.369.025,5607)					
altezza (mt.)	fase di origine	dispositivo tecnico	Portata autorizzata (Nm ³ /h)	Sistema di trattamento	Monitoraggio continuo
48	macinazione materie prime	molino	143000	a tessuto	polveri

PUNTO DI EMISSIONE N° 20 (X=1.501.983,8223 Y=4.369.005,0075)					
altezza (mt.)	fase di origine	dispositivo tecnico	Portata autorizzata (Nm ³ /h)	Sistema di trattamento	Monitoraggio continuo
70	cottura e raffreddo del clinker	forno	325000	elettrofiltro	polveri, SO ₂ , Nox, CO, Hcl, NH ₃ , TOC



PUNTO DI EMISSIONE N° 34
(X=1.502.283,1759 Y=4.368.930,9307)

<i>altezza (mt.)</i>	<i>fase di origine</i>	<i>dispositivo tecnico</i>	<i>Portata autorizzata (Nm³/h)</i>	<i>Sistema di trattamento</i>	<i>Monitoraggio in continuo</i>
50	macinazione cemento	molino n. 1	71500	a tessuto	polveri


PUNTO DI EMISSIONE N° 35
(X=1.502.287,6491 Y=4.368.945,4316)

<i>altezza (mt.)</i>	<i>fase di origine</i>	<i>dispositivo tecnico</i>	<i>Portata autorizzata (Nm³/h)</i>	<i>Sistema di trattamento</i>	<i>Monitoraggio continuo</i>
50	macinazione cemento	molino n. 2	71500	a tessuto	polveri

- A.7)** eventuali **anomalie e/o malfunzionamenti parziali o totali** del sistema di monitoraggio in continuo dei valori emissivi, nonché il relativo ripristino delle ordinarie funzionalità, dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione agli Enti preposti (*Provincia, ARPAS, RAS, Comune*);
- A.8)** fatti salvi i periodi di **avviamento, fermata o guasto**, l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- A.9)** qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Provincia, all'ARPAS ed al Comune competente;
- A.10)** gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni **diffuse** ed in particolare garantendo:
- una buona pulizia generale dell'impianto;
 - una protezione anti-vento degli ammassi di materiale stoccati all'aperto ottenuta anche mediante utilizzo di strutture e/o barriere amovibili di contenimento;
 - la nebulizzazione di acqua;
 - la pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade.

ACQUA

- ACQ.1)** al fine di favorire il massimo risparmio idrico possibile, la gestione della risorsa idrica disponibile, dovrà avvenire nel rispetto dei criteri generali di riuso;
- ACQ.2)** tutti gli impianti interessati alla gestione della risorsa idrica dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e, ove possibile, al fine di garantire il massimo riuso possibile della risorsa idrica, dovranno essere affiancate alle pompe attualmente installate nelle vasche di trattamento delle acque meteoriche delle ulteriori unità di supporto e/o emergenza;
- ACQ.3)** la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti nelle aree interessate dagli eventi meteorici dovrà avvenire nel



rispetto delle norme di sicurezza e comunque adottando tutte le precauzioni necessarie a prevenire un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

ACQ.6) i reflui decadenti dal complesso IPPC devono essere gestiti esclusivamente tramite gli scarichi individuati e localizzati nel pertinente allegato AIA e rispettivamente indicati nella seguente tabella riepilogativa:

TABELLA RECAPITI

denominazione	ricettore	coordinate Gauss-Boaga		portata media annua (tipologia acque)	trattamento
		x	y		
scarico finale A	rio pardu	1.502.545	4.368.988	288 mc./anno (industriali+ meteoriche)	sedimentazione desoleazione
scarico finale B	rio pardu	1.502.717	4.368.513	288 mc./anno (industriali+ meteoriche)	sedimentazione desoleazione
scarico finale D	collettore consortile	1.502.489	4.368.699	64,4 mc./anno (reflue domestiche non residenziali)	chiarificazione e digestione anaerobica del consorzio

ACQ.4) gli scarichi finali denominati **A** e **B** avente come recapito il "rio Pardu" dovranno avvenire con la **sola finalità di emergenza** nella misura per la quale, in relazione ad evento meteorico di importante entità, non vi sia la possibilità di accumulare e gestire in forma di riuso industriale quota parte delle acque meteoriche confluite nelle apposite vasche; a tale fine gli scarichi denominati **A** e **B**, recapitanti nel "rio Pardu", potranno essere dotati di apposita saracinesca, anche automatizzata, nella quale vi sia la possibilità di applicare appositi sigilli dell'Amministrazione Provinciale. Le vasche interessate dall'accumulo delle acque meteoriche dovranno inoltre essere dotate di apposito misuratore di livello collegato ad un segnalatore luminoso e/o acustico in modo da consentire il controllo e l'attivazione dello scarico di emergenza;

ACQ.5) in concomitanza dell'evento meteorico che ha generato l'attivazione di tale/i scarico/i si dovrà anche provvedere al controllo analitico dei limiti di emissione delle acque trattate; dovranno essere rispettati i limiti di emissione di cui alla **Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs n°152/06 smi**;

ACQ.6) deve essere comunque garantita la misurazione dei volumi scaricati mediante apposito misuratore di portata; tali misurazioni devono essere registrate nel quaderno di impianto dei volumi scaricati; a tale fine il gestore è tenuto a istituire un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;

ACQ.7) le acque nere originate dalle attività dei servizi igienici dislocati nell'insediamento e le eventuali altre porzioni di refluo domestico prodotte dovranno essere confluite nella fognatura consortile nel rispetto del relativo regolamento fognario;

ACQ.8) il prelievo dei campioni da parte degli organi deputati al controllo tecnico e qualitativo dovrà essere reso agevole e significativo; il medesimo dovrà avvenire attraverso un apposito pozzetto o un rubinetto di presa campioni installato immediatamente a valle di ogni singolo trattamento; il punto di campionamento dovrà essere contrassegnato da apposita cartellonistica indicante la dicitura "punto prelievo campioni";



- ACQ.9)** con frequenza semestrale dovrà essere accertato il regolare e corretto funzionamento di tutti gli impianti in ogni loro fase; a tale fine con la medesima frequenza temporale dovrà essere eseguita la manutenzione ordinaria delle strutture depurative e delle infrastrutture annesse; eventuali anomalie agli impianti dovranno essere adeguatamente documentate e segnalate agli enti competenti;
- ACQ.10)** per quanto non espressamente previsto dal presente quadro prescrittivo, deve essere fatto riferimento alla norme regolamentari e tecniche previste alla parte III del D.Lgs. 152/06 s.m.i, alle quali gli scarichi del complesso IPPC in esame devono essere conformi, nonché alla Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
- ACQ.11)** I pozzi aziendali (*individuati e localizzati nel relativo allegato A.I.A.*), utilizzati per l'approvvigionamento idrico devono essere identificabili e mantenuti efficienti; gli stessi devono essere sempre accessibili per attività di controllo da parte delle autorità competenti; devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la quantificazione volumetrica dell'acqua prelevata. A conclusione dell'iter di modifica dell'attuale rete di emungimento presso gli enti competenti, dovrà essere data tempestiva comunicazione al fine di aggiornare la relativa autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici;
- ACQ.12)** deve essere effettuata la valutazione dei consumi idrici e della produzione di reflui coerentemente con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

RUMORE

- RU.1)** per la valutazione del limite di immissione del complesso IPPC dovranno essere rispettati i valori limite previsti dai relativi **Piani di Classificazione Acustica** vigenti nei territori comunali di **Samatzai e Nuraminis**
- RU.2)** in relazione all'inquinamento acustico, le misure tecniche di prevenzione e protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro, devono essere adottate in conformità di Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008 s.m.i;
- RU.3)** devono essere riportate, su apposito registro, la misurazione effettuate ai sensi del DPCM 14/11/1997 dello stabilimento; le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo per almeno 5 anni;
- RU.4)** le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998; devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- RU.5)** qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune e l'ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali applicati;



RU.6) le rilevazioni devono essere ripetute in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC; in ogni caso, le misure devono essere ripetute con la seguente cadenza temporale:

- ogni 2 anni presso le postazioni di misura al perimetro dello stabilimento;
- ogni tre anni presso i ricettori;

RU.7) gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni a disposizione degli organi di controllo;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

UP.1) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del predetto decreto legislativo;

UP.2) ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

UP.3) le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

UP.4) il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 59/2005;

UP.5) ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 59/2005, al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

RA.1) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

RA.2) la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto previsto all'art. 3 punto f) del D.Lgs. n. 59/2005;



RA.3) il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PMC.1) il gestore è tenuto a rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo, il quale dovrà essere sottoposto alla verifica della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

PMC.2) il Piano di Monitoraggio e Controllo, debitamente elaborato e verificato con le modalità di cui al punto precedente, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Provincia;

PMC.3) condizioni generali valide per l'esecuzione del piano:

- evitare le miscele

nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

- funzionamento dei sistemi

tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattare la Provincia e l'ARPAS e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

- manutenzione dei sistemi

il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione, in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente), dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

- emendamenti al piano

tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

- obbligo di installazione dei dispositivi

Il gestore dovrà provvedere all'installazione di sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati.

- accesso ai punti di campionamento

il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del Piano di Monitoraggio



Controllo.

- misura di intensità e direzione del vento

il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

- oggetto del piano

quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo previste.

FATTORI/ RISORSE/IMPATTI/ PARAMETRI/ INDICATORI	AUTOCONTROLLO (GESTORE)	REPORTING (GESTORE)	ISPEZIONI PROGRAMMATE (ARPA)	CAMPIONAMENTI/ ANALISI (ARPA) (vedi paragrafo 6.3)	CONTROLLO REPORTING (ARPA)
CONSUMI					
Materie prime	Alla ricezione	annuale	annuale		annuale
Risorse idriche	Mensile	annuale	annuale		annuale
Energia	Giornaliero	annuale	annuale		annuale
Combustibili	Mensile semestrale	annuale	annuale		annuale
ARIA					
Misure in continuo	Giornaliero trimestrale semestrale	Giornaliero annuale	annuale		annuale
Misure periodiche	trimestrale	annuale	annuale		annuale
ACQUA					
Misure periodiche	Prima del convogliamento in acque superficiali	annuale	annuale		annuale
RUMORE					
Misure periodiche rumore sorgenti	triennale	triennale	annuale		triennale
RIFIUTI					
Rifiuti in ingresso	Alla ricezione Misure biennali e semestrali per i codici a specchio	annuale	annuale		annuale
Rifiuti prodotti	All'invio	annuale	annuale		annuale
PARAMETRI DI PROCESSO					
Misure in continuo INDICATORI DI PERFORMANCE	Giornaliero annuale	annuale annuale	annuale annuale		annuale Annuale
EMISSIONI ECCEZIONALI	In relazione all'evento	annuale	annuale		annuale

Di seguito sono riportati i format di riferimento delle tabelle del PMC che il gestore deve rispettare:

Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C2 - Controllo radiometrico (se applicabile)

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione



Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. igienico-sanitario, industriale)	Metodo misura e frequenza	Q.ta utilizzata (m3)	Modalità di registrazione e trasmissione	Reporting	Controlli ARPA

Consumo energia

Tabella C4 - Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad organizzare l'audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato alla Provincia e all'ARPAS unitamente al report di autocontrollo.

Consumo combustibili

Tabella C5 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione

Emissioni in aria

Tabella C6 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Punto emissione	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Atri parametri caratteristici della emissione (altezza di rilascio)

Emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPAS




Tabella C7 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale alle fasi di transitorio operativo. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato all'autorità competente ed all'ente di controllo.

Descrizione	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPAS

Emissioni in acqua

Tabella C9 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Punto emissione	Provenienza	Recapito	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting	Controlli ARPAS

emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Reporting	Azioni di ARPAS



Tabella C10 - Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi e punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione

Rumore

Gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni. Considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, anche per il necessario rispetto della proprietà privata, specifiche campagne di rilevamento saranno concordate tra azienda e autorità competente per i controlli. Se necessario, anche sorgenti particolarmente rilevanti potrebbero essere monitorate, secondo la tabella seguente.

Tabella C11 - Rumore, sorgenti

Apparecchiatura	Punto emissione	Descrizione	Punto di misura e frequenza	Metodo di riferimento

In aggiunta alle misurazioni precedenti, il gestore dovrà condurre, con **frequenza triennale** un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di rilevamento acustico secondo la tabella seguente C12. Il programma di rilevamento dovrà essere inviato alla Provincia e all'ARPAS e il rapporto di rilevamento acustico sarà trasmesso unitamente al report di autocontrollo.

Tabella C12 - Rumore

Postazione di misura	Rumore differenziale	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPAS

Rifiuti

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPAS



Suolo

Tabella C15 – Acque sotterranee

Piezometro	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione

In aggiunta ai controlli sulle acque sotterranee, il gestore dovrà predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'autorizzazione integrata ambientale, un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma dovrà essere inviato in forma scritta alla Provincia e all'ARPAS per approvazione.

Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C16 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Attività	Macchina	Parametri e frequenze			
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo

Tabella C17 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento	
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.

Indicatori di prestazione

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà alla Provincia e all'ARPAS dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario



Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tra i requisiti di controllo, il PMC deve stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati di ARPAS, specificando tra le visite in sito (con definizione dei campionamenti da effettuare) e l'attività di controllo che si esplica con l'analisi dei report di autocontrollo prodotti dal gestore. A tal riguardo è necessario compilare il quadro 4.2 "Attività a carico dell'ente di controllo" del documento "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo", oltre alle colonne "Azioni di ARPA" presenti nelle diverse tabelle del documento.

L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:

n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;

n.2 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.

ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi report autocontrollo	Annuale	Tutte	5 6 (se ISO14001) 8 (se EMAS)
Campionamenti		Campionamento inquinante x in aria/acqua/suolo	2 visite nell'arco di validità dell'AIA

Le frequenze indicate dalla tabella sono state individuate come contributo minimo di ARPAS e sono indicative; potranno essere variate in funzione del grado di priorità dell'impianto e del carico di lavoro del Dipartimento Provinciale.

Manutenzione e calibrazione

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:




Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo

Sistema di monitoraggio in continuo	Metodo calibrazione (frequenza)	Sistema alternativo in caso di guasti	Metodo calibrazione sistema alternativo (frequenza)	Metodo per I.A.R. (frequenza)	Modalità di elaborazione dati	Modalità e frequenza di registrazione e trasmissione dati

Comunicazione dei risultati del monitoraggio

Validazione dei dati

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verificano vanno resi noti all'autorità competente contestualmente al PMC proposto.

Modalità di conservazione dei dati

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS. Ai sensi dell'art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/06 sussiste l'obbligo di comunicazione sui rifiuti trattati nell'anno precedente per il catasto rifiuti (come previsto dalla legge 25.1.1994 n.70).

GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

- GE.1)** il gestore del complesso IPPC deve mantenere aggiornate ed efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (*pericolo di incendio e scoppio, pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti nel suolo e nelle acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza*) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
- GE.2)** il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza; fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza;
- GE.3)** deve essere predisposto con frequenza annuale, il programma di formazione del personale; l'avvenuta esecuzione degli incontri previsti dal programma devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno sei anni.



PIANO INFORMATIVO

P.1) compatibilmente con le esigenze produttive, si raccomanda la determinazione ed attuazione di apposite strategie di comunicazione finalizzate a fornire adeguata informazione alla pubblica opinione relativamente alle attività svolte nel complesso IPPC.

CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE


Il gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali provvedendo a realizzare, a partire dalla data di notifica della relativa autorizzazione integrata ambientale, gli interventi individuati nella seguente tabella, scaturiti dalle valutazioni e dalle prescrizioni ritenute necessarie dalla amministrazione precedente e dall'ARPAS:

CODIFICA PRESCRIZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
R13/R5.6)	adozione sistemi di <u>confinamento</u> e <u>copertura</u> di tutte le aree di messa in riserva (R13) ove i rifiuti sono depositati in cumulo all'aperto; relativamente all'area di messa in riserva afferente al codice d'attività 7.8 adozione inoltre, di adeguata pavimentazione che consenta la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.	presentazione Progetto esecutivo entro 6 mesi dall'approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo
A.9	protezione anti-vento degli ammassi di materiale stoccati all'aperto ottenuta anche mediante utilizzo di strutture e/o barriere amovibili di contenimento	entro 6 mesi dall'approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo
A.2	adozione sistemi di <u>confinamento</u> e <u>copertura</u> dell'area di deposito del pet-coke depositato in cumulo all'aperto.	presentazione Progetto esecutivo entro 6 mesi dall'approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo
RU.1)	effettuazione di una nuova valutazione dell'impatto acustico del complesso IPPC, eseguita con tutti gli <u>apparati principali in marcia</u> , con particolare riferimento a quegli apparati per i quali il coefficiente di contemporaneità di funzionamento risulta elevato.	entro 6 mesi dall'approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo
PMC.1)	adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo secondo quanto previsto alla prescrizione A.5 e conseguente ripresentazione alla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) al fine della relativa approvazione. Il previsto report annuale dovrà essere trasmesso anche alla ASL di Cagliari – Dip.to di Prevenzione – Struttura Semplice Dipartimentale Salute e Ambiente	entro 3 mesi dall'approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo
ACQ.6) ACQ.8)	adeguamento punti di campionamento ed installazione misuratori di portata	entro 6 mesi dall'approvazione del provvedimento di adozione del presente Quadro Prescrittivo

Cagliari li, 13.02.2012

Il Responsabile della Istruttoria

(Istr. Dir. Geom. F. Balestrino)



Il Responsabile Unico del procedimento

(Funz. Ing. M. A. Badas)

